



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Micciché, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo Generale dell'anno _____, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.14, vertente tra:

_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Perugia, _____ come da procura speciale estesa a margine dell'atto di citazione;

Attrice

Contro

_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ foro di Firenze e dall'avv. _____ foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della _____, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

E con

_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ disgiuntamente dall'avv. _____, è domiciliata come da procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione notificato in data 20.4.11;



Chiamata in causa

Avente ad oggetto: compensi da mediazione.

Conclusioni: per parte attrice: per l'accoglimento delle domande e richieste istruttorie articolate pe per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta; per la convenuta: come in comparsa di costituzione insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione preliminare scvolta e delle richieste istruttorie; per la chiamata in causa: come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda attrice.

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la per sentirla condannare al pagamento della somma di per l'attività di mediazione svolta in suo favore ed, in particolare, esponeva: di avere ricevuto un primo incarico da una società partecipata da , poi non proseguito per evitare situazioni di concorrenza proprio con la convenuta; che la convenuta aveva quindi contattato l'attrice chiedendole di poter effettuare un sopralluogo sul terreno oggetto del primo incarico e che poi la aveva confermato l'incarico affinché l'attrice curasse l'attività di mediazione per la conclusione di un contratto definitivo di acquisto con la venditrice la fine delle trattative, con scrittura privata autenticata del , era stato sottoscritto il contratto definitivo di compravendita tra la ; di avere dunque svolto, in favore della convenuta, una serie di attività – raccolta informazioni, segnalazione dell'affare e comunicazione del nominativo dell'interessata alla vendita, realizzazione di incontri, partecipazione alla stesura del preliminare – che la convenuta aveva rifiutato di remunerare ritenendo che la provvigione fosse dovuta dalla venditrice in forza di non meglio precisati accordi con questa.

Essendosi l'affare concluso con la stipula del preliminare, la ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta per la svolta attività di mediazione.



La _____, costituitasi per chiedere il rigetto della domanda attorea, ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso esponendo, in breve, di essersi occupata autonomamente dell'affare senza essersi mai avvalsa della intermediazione della _____; ha riferito di avere appreso che il _____ insieme ad altra persona, pretendeva il pagamento di una provvigione per l'asserita attività di intermediazione solo in occasione dell'incontro del _____ in cui le parti avevano redatto il testo definitivo dell'offerta irrevocabile di vendita, tanto da aver preteso in detta occasione dalla venditrice che essa, con specifica clausola contrattuale, si accollasse il pagamento di eventuali compensi da intermediazione, da chiunque rivendicati. Per tale ragione ha chiesto di chiamare in causa la _____, da cui essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.

In via preliminare la convenuta ha eccepito il difetto di rappresentanza processuale e la nullità della procura alle liti per essere stata la procura, costituente atto di straordinaria amministrazione, conferita dal solo _____ e non anche dall'altro socio accomandatario _____, nonché l'incompetenza dell'adito Tribunale.

In particolare, l'eccezione di incompetenza si fonda sull'assunto che avendo riguardo al criterio di cui all'art. 19 c.p.c., competente sarebbe il Tribunale di Firenze, dove ha sede la convenuta; eguale competenza dovrebbe ritenersi utilizzando il criterio di cui all'art. 20 c.p.c., dal momento che il presunto incarico era stato conferito in _____ (Ar); ed ancora, luogo ove dovrebbe eseguirsi l'obbligazione pecuniaria non potrebbe considerarsi nella fattispecie il domicilio del creditore non trattandosi di credito liquido ed esigibile, dovendosi determinare – secondo i criteri della ponderazione delle attività e del contributo da ciascuno apportato – le quote di provvigioni spettanti ai due mediatori intervenuti, secondo la prospettazione offerta dall'attrice.

La terza chiamata _____, costituitasi, ha eccepito che nella fattispecie sarebbe integrato un contratto di mandato e non una mediazione e, dunque, la inapplicabilità al caso specifico della clausola contenuta nell'art. 8 nel preliminare di vendita circa l'obbligo in capo alla venditrice di manlevare l'acquirente dagli oneri di mediazione. Per il resto si è associata alle eccezioni svolte dalla difesa della convenuta.



La causa è stata trattenuta in decisione con riferimento all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.

Ma poiché la questione relativa al difetto di legittimazione processuale dell'attrice si pone come logicamente e giuridicamente prioritaria, occorre prima rilevare come la stessa sia infondata; anche tralasciando di considerare i principi generali in tema di rappresentanza delle società di persona ed il principio giurisprudenziale consolidato a tenore del quale si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio (cfr. Cass. n. 12531/98), ha valore dirimente, nella fattispecie, la previsione contenuta nell'art. 8 dei patti sociali (allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), a tenore dei quali la rappresentanza in giudizio è attribuita disgiuntamente agli accomandatari.

Ciò detto, vi è che nemmeno l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è fondata.

Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo in cui è sorta o il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (cd. *forum destinatae solutionis*), prevedendosi così in capo a chi agisca in giudizio la possibilità di scelta tra più giudici tutti ugualmente competenti.

L'art. 1182 co. 3 c.c. prevede che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quale quella oggetto del presente giudizio, devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

E' ben noto alla scrivente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il detto principio si riferirebbe esclusivamente alle obbligazioni concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo.

Ma invero, secondo l'orientamento più recente, qui condiviso, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ. il *forum destinatae solutionis*, previsto dal terzo comma di tale ultima



disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. n. 10837/11).

E' dunque irrilevante, in tale interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che per la determinazione dell'importo sia o meno necessaria un'indagine, fosse anche complessa, in quanto tale aspetto è relativo esclusivamente alla fase di merito del giudizio, che è certamente successiva rispetto alla preliminare eccezione di incompetenza del foro adito.

Per altro, anche a voler accedere alla tesi che limita l'operatività del principio alle sole obbligazioni liquide ed esigibili che non necessitano di complesse indagini per la loro determinazione, occorre ricordare che la natura della prestazione si determina comunque in base al principio della domanda: la domanda ha ad oggetto una somma determinata liquida quando chi la propone chieda il pagamento di una somma determinata, a prescindere dalla complessità dell'indagine concretamente occorrente per accertarne l'ammontare in tesi eccessivo ed indipendentemente dalla concreta esistenza e ammontare dell'obbligazione. In altri termini, la contestazione sull'esistenza degli elementi essenziali del credito, nonché sulla natura e qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, non è idonea di per sé a spostare il *forum solutionis* dal domicilio del creditore a quello del debitore (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 8950/06; Cass. n. 11415/07; Cass. n. 7674/05).

Dunque l'attrice ha nel caso di specie optato per il *forum destinatae solutionis* nell'esercizio, pienamente legittimo, della facoltà di scelta prevista dal codice di procedura civile.

La causa deve, dunque, proseguire.

La disciplina delle spese è da riservarsi alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla _____, con atto di citazione



notificato il 18.11.10, nei confronti di

..., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
- 2) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
- 3) Rimette alla sentenza definitiva la disciplina delle spese.

Così deciso in Perugia, il 14 gennaio 2015.

Il Giudice

Ilenia Micciché

